



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 39 del Consiglio Comunale

Oggetto: **APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI MALE' E VERMIGLIO.**

L'anno **duemilaquindici** addì **undici** mese di **settembre** alle ore **20.00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

PAGANINI BRUNO	SINDACO	Presente
BRUSEGAN FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
COSTANZI ALDO	CONSIGLIERE	Presente
GASPERINI ALBERTO	CONSIGLIERE	Assente giustificato
GENTILINI EMILIANO	CONSIGLIERE	Presente
GOSETTI DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
PODETTI CRISTINA	CONSIGLIERE	Presente
VALENTINELLI CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
ZANELLA GIULIANO	CONSIGLIERE	Presente
ZANON RITA	CONSIGLIERE	Presente
ZANELLA MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
ANDREIS GIORGIO	CONSIGLIERE	Presente
BAGGIA MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
COSTANZI TULLIO	CONSIGLIERE	Presente
CUNACCIA BARBARA	CONSIGLIERE	Presente

Assiste il Segretario comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri **BRUSEGAN FEDERICO** e **COSTANZI TULLIO**, mentre viene designato alla firma del verbale il Consigliere **VALENTINELLI CHIARA**

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI MALE' E VERMIGLIO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso come il comma 3-bis dell'art. 33 del D.Lgs 163/2006 'Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture', così come sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera d), della legge n. 89 del 2014, testualmente recita 'I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento'.

Dato atto come detta norma si applica anche al Trentino grazie alle previsioni di cui all'art. 36 ter 1, per le gare bandite per servizi e forniture, oltre che lavori, dal 1° luglio le Amministrazioni aggiudicatrici, con l'eccezione del Comune di Trento, affidano i relativi contratti, per importi pari o superiore alla soglia comunitaria, avvalendosi dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.), quando l'intervento o gli acquisti sono realizzati con contributi o finanziamenti comunque denominati a carico del bilancio provinciale. Con deliberazione della Giunta Provinciale possono essere stabiliti i criteri per l'attuazione di questo comma e le eventuali deroghe all'obbligo, anche in relazione alle esigenze organizzative dell'agenzia.

Che giusta deliberazioni n. 1096, 1097 e 1098 dd. 29.06.2015, la Giunta Provinciale è intervenuta disciplinando la materia prevedendo, tra l'altro, che in attesa che la G.P., entro il 10 novembre 2015 individui, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, gli ambiti associativi previsti dall'art. 9 bis della L.P. n. 3/2006, le Amministrazioni comunali soggette all'obbligo di gestione associata che scelgono di non avvalersi dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.) per l'affidamento di contratti di acquisizione di lavori, beni e servizi, devono comunque stipulare una convenzione con altri comuni, come previsto per le amministrazioni non soggette all'obbligo di gestione associata. A seguito dell'individuazione degli ambiti associativi anche tali attività dovranno essere gestite con i comuni rientranti nell'ambito di appartenenza.

Che in ragione delle difficoltà che inevitabilmente l'APAC incontrerà in questa fase di avvio del nuovo sistema, così come in ragione dell'esistenza al ns. interno di specifiche professionalità, si ritiene di attivare una convenzione per la gestione associata del servizio e di poterlo fare interessando la municipalità di Vermiglio con la quale è già in essere la convenzione di Segreteria, fattore che faciliterà il coordinamento e l'interscambio di attività e funzioni in materia.

Dato atto come ciò consentirà, in attesa che partano i nuovi ambiti obbligatori per la gestione di servizi sovracomunali, di raggiungere da subito le seguenti opportunità tecniche e organizzative;
a) consentire ai Comuni associati l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nei termini previsti dall'art. 36, ter 1 della L.P. 23/90 e dalle disposizioni ad esso correlate;

- b) consentire ai Comuni associati una possibile programmazione degli acquisti di beni e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
- c) consentire ai Comuni associati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni;
- d) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni associati;
- e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze.

Ricordato come anche a seguito della nascita di questa nuova forma associata rimangono fermi gli ulteriori casi previsti dalla normativa provinciale che impongono alle Amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere obbligatoriamente all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.) ed in particolare per l'affidamento delle procedure di gara d'appalto di lavori con il sistema della procedura negoziata di cui all'art. 18, comma 3 della L.P. 9/2013 oltre che di quelle per lavori relativi ad interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dei conservatori di musica con il sistema della procedura negoziata di cui all'art. 33.1, comma 2 lett. d) della l.p. 26/1993.

Che di contro rimarrà comunque garantita ai due Comuni la possibilità di gestire in forma autonoma le procedure di gara il cui valore sia inferiore a quello previsto per gli affidamenti diretti salvo quanto specificatamente previsto al comma 6 dell'articolo 36 ter1.

Vista la proposta di convenzione predisposta dalla Segreteria comunale e giudicata la stessa coerente a principi pubblici e normativa vigente, convenzione che individua appunto Malè e la sua struttura come Capofila nella gestione associata e ben ripartisce oneri amministrativi e tecnici senza generare aumenti di spesa vero che il Segretario comunale compenserà in forma dinamica diretta, con il suo apparato professionale reso a favore dei due enti, le diverse attività e quindi gli impegni orari resi dal Responsabile del C.U.C..

Convenuto di dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante la necessità di garantire una corretta e tempestiva gestione delle fasi di gara e delle procedure di appalto in genere.

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come modificato dal DPR. 3 aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11.

Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 14 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, la convenzione con il Comune di Vermiglio per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art. 36, ter 1 della L.P. 23/90 e dalla L.P. 26/93, come da documento allegato.
2. Di dare atto che viene designato quale Ente capofila il Comune di Malè, che opererà come soggetto delegato alla gestione delle funzioni e delle attività proprie della Centrale unica di committenza (CUC) istituita per conto di detti Comuni.
3. Di delegare il Sindaco alla sua sottoscrizione nelle forme di legge demandando al Segretario comunale ovvero al Responsabile di servizio competente le modificazioni e/o integrazioni di modesta entità seppur non sostanziali eventualmente necessarie ai fini di una corretta operatività della stessa.
4. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPR n. 1 del 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m
5. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

s u c c e s s i v a m e n t e

stante l'urgenza di provvedere in merito;

visto l'art. 79, comma 4, del DPR n. 1 del 1 febbraio 2005, n. 3/L.;

con voti favorevoli n. 14, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 14 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

Il Consigliere delegato
F.to VALENTINELLI CHIARA

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPREg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **14.09.2015** al giorno **24.09.2015**

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il . . . ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPREg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, . . .

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPREg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, **14.09.2014**

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) TRA I COMUNI DI MALE' E VERMIGLIO

L'anno duemilaquindici _____ addì _____ del mese di _____, con il presente accordo, a valere per ogni effetto di legge,

TRA

Il Comune di Malè legalmente rappresentato dal Sindaco pro- tempore Sig. Bruno Paganini, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale /partita Iva _____) il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione n. ____ del _____, resa immediatamente eseguibile, che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

Il Comune di Vermiglio legalmente rappresentato dal Sindaco pro- tempore Sig.ra Anna Panizza, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale /partita Iva 00343510228) il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione n. 25 del 24.08.2015, resa immediatamente eseguibile, che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO CHE

L'art. 23, comma 4 del d.l. 201/2011 (conv. in legge n. 214/2011) ha aggiunto il comma 3-bis all'art. 33 del D.lgs 163/2006 (Codice "De Lise"), con la seguente formulazione:

«3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.»

La disciplina provinciale mutuando detti principi ha introdotto l'obbligo per tutti i comuni di affidare i contratti per l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture ricorrendo alla centrale di committenza prevista dall'articolo 39 bis, comma 1 bis, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), o nell'ambito delle gestioni associate obbligatorie previste da quest'ultima legge.

Il legislatore ha indicato appunto quale alternativa all'affidamento all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.) dell'esercizio delle funzioni di CUC, la gestione delle stesse in forma associata tanto che, questi Enti, ritenendo di avere al proprio interno professionalità idonee e di poter conseguire economie tecnico organizzative e gestionali, hanno inteso procedere alla definizione e successiva approvazione della presente convenzione.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

La presente convenzione, redatta ai sensi dell'art. 59 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m., istituisce presso la sede del Comune di Malè, la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) per le procedure di gara di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture per i Comuni sottoscrittori, ai sensi dell'art. 36, ter 1 della L.P. 23/90 e dalla L.P. 23/93 e s.m..

Art. 2 - Enti partecipanti e ente capofila

L'ambito territoriale in cui opera è individuato nel territorio degli enti associati che sono i Comuni di Malè e Vermiglio. Ai fini del presente atto e delle attività in esso indicate, le funzioni di Comune capofila sono svolte dal Comune di Malè.

Art. 3 - Finalità

Le funzioni e i servizi oggetto di questa convenzione consistono nella gestione dei rapporti con gli Enti convenzionati e delle procedure di gara come meglio specificato nei seguenti articoli.

L'ambito di operatività della C.U.C. è relativo a lavori pubblici di importo a base d'asta pari e o superiore ad € 50.000,00, all'acquisizione di beni e servizi per importi a base d'asta pari o superiori ad € 46.000,00, come indicato alle norme di riferimento. I suddetti importi sono da intendersi via via modificati, secondo un principio dinamico, per effetto di eventuali adeguamenti o modifiche che abbiano a conoscere le norme di riferimento.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente convenzione le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta e le procedure di affidamento diretto consentite dalla legge che, rispettivamente, per lavori, ovvero servizi o forniture, siano inferiori ai sopra indicati importi. Sono analogamente esclusi gli acquisti che i singoli comuni possono attivare attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni e il mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Rimangono fermi gli ulteriori casi previsti dalla normativa provinciale che impongono alle amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere obbligatoriamente all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.) ed in particolare per l'affidamento delle procedure di gara d'appalto di lavori con il sistema della procedura negoziata di cui all'art. 18, comma 3 della L.P. 9/2013, delle procedure di gara d'appalto di lavori relativi ad interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dei conservatori di musica con il sistema della procedura negoziata di cui all'art. 33.1, comma 2 lett. d) della L.P. 26/1993.

Art. 4 - Funzioni attività e servizi svolti dalla centrale unica di committenza (C.U.C.)

Le attività della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) consistono nella gestione della intera procedura di gara per la fase che va dal bando all'aggiudicazione della gara e in particolare :

- o nella verifica dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto a corredo del progetto, ove esistente;
- o nella redazione, approvazione e pubblicazione del bando di gara ed attuazione dei connessi obblighi normativi (comunicazione dei dati alla Autorità per la Vigilanza, ivi inclusa la comunicazione dei dati per l'inserimento all'interno delle annotazioni riservate, comunicazioni dei dati relativi all'avvalimento, etc...);
- o nella redazione della lettera d'invito;
- o nomina e presidenza della commissione di gara;
- o valutazione delle offerte presentate, ivi comprese eventuali offerte anomale;
- o verifica ed inserimento nel bando dei valori ponderali stabiliti dall'ente partecipante e riportati a cura dello stesso negli atti progettuali, in particolare nel capitolato speciale d'appalto;
- o in caso di appalto da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa formula la graduatoria di merito;
- o accertamento del possesso dei requisiti richiesti nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa;
- o esame e decisione delle eventuali opposizioni alla procedura di gara;
- o gestione degli eventuali contenziosi conseguenti alle procedure di affidamento afferenti a casi di sua competenza;
- o trasmissione all'ente associato del rendiconto finanziario delle spese eventualmente sostenute.

La Centrale di Committenza, in presenza di interessi comuni da parte di più amministrazioni, potrà svolgere inoltre, procedure di gara in forma aggregata ad adesione volontaria e gratuita in favore delle stesse amministrazioni.

Nell'espletamento delle sue funzioni, la Centrale di Committenza opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione e nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

La C.U.C. assume per conto dell'ente associato la qualità di Centrale di Committenza e svolge pertanto tutte le attività endoprocedimentali volte a reperire il soggetto aggiudicatario e le successive fasi propedeutiche

alla pronuncia di aggiudicazione definitiva connessi alla gestione del Osservatorio dei lavori pubblici e relative piattaforme informatiche.

Art. 5 – Criteri di devoluzione delle procedure di gara alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)

L'affidamento alla Centrale di Committenza delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, ha luogo mediante invio da parte del singolo Comune aderente di apposita lettera di trasmissione dei seguenti atti e dati:

a) per i lavori

- ☐ ☐ Delibera di approvazione del progetto messo in gara;
- ☐ ☐ Determina a contrarre riportante modalità di finanziamento con relativo impegno di spesa, la scelta e predisposizione dell'elenco segreto ditte;
- ☐ Codice Unico di Progetto (CUP);
- ☐ ☐ Codice Identificativo Gara (CIG);
- ☐ ☐ Nominativo R.U.P., Telefono, Fax, EMAIL se diversa dalla PEC Comune;
- ☐ ☐ Copia del Progetto Esecutivo (completo di tutti gli elaborati previsti dalla L.P. 26/93 e relativo Regolamento di esecuzione) su CD Rom e in copia cartacea;
- ☐ ☐ Verbale di validazione del progetto;
- ☐ ☐ Nel caso si preveda di utilizzare la procedura di "offerta economicamente più vantaggiosa" il Comune indicherà alla C.U.C. i criteri di valutazione con i relativi punteggi;
- ☐ ☐ IBAN su cui versare i diritti di segreteria;
- ☐ ☐ Qualsiasi altro dato o atto necessario all'espletamento della gara.

b) Per forniture o servizi

- ☐ ☐ Determina a contrarre;
- ☐ ☐ Qualità ed importo stimato del fabbisogno;
- ☐ ☐ Termini di durata della fornitura o di espletamento servizio;
- ☐ ☐ Eventuali capitolati d'oneri;
- ☐ ☐ ☐ Nominativo R.U.P., Telefono, Fax, EMAIL se diversa dalla PEC Comune;
- ☐ ☐ Qualsiasi altro dato o atto necessario all'espletamento della gara.

LA C.U.C. provvede di norma entro 30 giorni dalla ricezione degli atti di cui sopra ad attivare la procedura per l'espletamento della gara.

Dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva, la Centrale di committenza trasmette al Comune gli atti relativi alla procedura di gara

Competono in ogni caso al Comune:

- a. aggiudicazione definitiva dell'appalto;
- b. acquisizione dalla ditta aggiudicataria dei documenti necessari per la stipula del contratto per i quali non debba provvedere la CUC ed acquisibili in via telematica sul sistema ANAC;
- c. la stipula del contratto e la sua registrazione;
- d. il pagamento del contributo per l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- e. Tutte le fasi esecutive del contratto (direzione lavori, contabilizzazione, collaudi...);
- f. comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del d.lgs. n. 163/2006 connesse alla esecuzione dei lavori.

Le procedure si svolgeranno come di seguito:

1. La C.U.C. si impegna, entro gg. 30 dalla ricezione della determina a contrarre ad attivare la procedura di gara.
2. Completata la procedura di aggiudicazione, la CUC rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'ente aderente, unitamente al verbale/determina di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti consequenziali la cui gestione, come dianzi indicato, non sia rimessa alla sua competenza. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la Centrale Unica di Committenza potrà chiedere chiarimenti, integrazioni e approfondimenti all'Ente aderente nelle forme ritenute più opportune.

L'Ente aderente potrà avvalersi del supporto della stazione appaltante nell'esame di eventuali proposte di varianti (in corso di esecuzione del contratto, in corso d'opera, progettuali in sede di offerta).

In caso di appalto da aggiudicare, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni, che la Centrale unica di committenza riterrà opportuno inserire nella commissione giudicatrice. Tali oneri saranno riportati nei quadri economici della spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dallo stesso Ente aderente.

Ai fini della sicurezza sul lavoro rimane responsabile l'Ente di appartenenza.

Art. 6 Organizzazione e Funzionamento della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)

Ai fini del non incremento della spesa di personale e, se possibile, nell'ottica del raggiungimento di una riduzione della stessa, tenuto conto della ottimizzazione del servizio derivante dalla specializzazione del personale addetto, l'ufficio di norma è costituito da :

- a) Il Responsabile del servizio competente per materia del Comune Capofila, quale funzionario responsabile della C.U.C. che procederà alla firma degli atti di gara ;
- b) Il R.U.P. del Comune committente;
- c) Eventuale personale di segreteria del Comune capofila.

Nel caso di appalto da espletare da parte del Comune capofila-Stazione Appaltante, il Responsabile del Servizio-R.U.P. del medesimo si riserva di richiedere l'intervento del personale dei Comuni aderenti.

Per i soli lavori, al personale facente parte della CUC verrà corrisposta una percentuale dell'incentivo da determinarsi sulla base dei regolamenti per la ripartizione relativa agli incentivi di progettazione.

Art. 7- Forme di consultazione

Il controllo dell'efficacia in termini di funzionalità ed economicità del servizio espletato sulla base della presente convenzione sarà demandato alla Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati.

Art. 8- Mezzi della gestione associata e riparto dei costi

L'adesione alla Centrale di Committenza deve comportare, nei limiti della sua funzionalità, il conseguimento di risparmi derivanti principalmente dalle ottimizzazioni di scala e dal ricorso a procedure telematiche.

La C.U.C. redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 marzo dell'anno successivo da inviare agli Enti aderenti.

Le spese di funzionamento della CUC saranno individuate e come tali richieste dalla stessa C.U.C. rendicontandone l'utilizzo come spese di funzionamento per un ammontare forfetario pari ad € 100,00.- per ogni procedura d'appalto realizzata nel caso le stesse non trovino compensazione a seguito di avvalimento di personale degli enti aderenti da parte del comune capofila.

Gli oneri finanziari per la realizzazione della Centrale Unica di Committenza sono ripartiti secondo principi di solidarietà ed equa ripartizione degli stessi fra gli enti associati.

La gestione finanziaria dovrà comunque mirare all'ottimizzazione delle risorse e al contenimento dei costi, in primo luogo garantendo il rispetto dei limiti imposti ai singoli enti alle spese di personale e di tutte le altre cui normative vigenti impongano tagli o contingentamenti.

Art. 9 - Durata e recesso

La durata del presente accordo è fissata, con decorrenza dalla data di sua sottoscrizione ed avrà termine di validità con il 01.04.2016. Nel caso la G.P. individui gli ambiti territoriali di riferimento e con le decorrenze dalla stessa stabilite, la presente convenzione verrà meno o comunque dovrà essere adeguata per ricomprendervi tutti i soggetti di riferimento.

Il recesso dei Comuni aderenti può essere esercitato in qualunque momento purché comunicata agli altri Enti con un preavviso minimo di mesi tre.

Il recesso del singolo Ente è consentito, in ogni caso, esclusivamente al termine dei procedimenti in corso già affidati alla C.U.C..

Per tutta la durata della presente convenzione è consentito ad altri Comuni di aderirvi, previa l'approvazione della presente Convenzione da parte dei rispettivi Consigli. L'ingresso di un nuovo Comune non comporta, per i soggetti già aderenti, alcun obbligo di modificare la presente convenzione.

Art. 10 - Controversie

Per la risoluzione delle questioni relative all'interpretazione e applicazione della presente convenzione, nonché di ogni altra controversia, l'Organo deputato viene individuato nella Conferenza dei Sindaci. Le eventuali controversie non risolte dalla Conferenza di cui al comma precedente saranno devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

Art. 11. – Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si opera rinvio alle norme di legge vigenti in materia e ad eventuali intese che potranno essere raggiunte di volta in volta dai Comuni aderenti.

Art. 12– Disposizioni finali

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16 TAB B, D.P.R. 642/72 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI MALE'
IL SINDACO

PER IL COMUNE DI VERMIGLIO
IL SINDACO
